



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento
Maggio 2025**

**Fondazione
Rubes Triva**

24ORE
PROFESSIONALE

Newsletter realizzata da 24 ORE PROFESSIONALE
per Fondazione Rubes Triva, maggio 2025

Sommario

NEWS E APPROFONDIMENTI

Sicurezza, per i datori una formazione modulare

Luigi Caiazza, Roberto Caiazza,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 6 maggio 2025

4

Sicurezza, decreto 1° maggio con dote fino a 1 miliardo

Giorgio Pogliotti, Marco Rogari

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Primo Piano", 29 aprile 2025

6

Giochi Milano-Cortina, Sicurezza sul lavoro, trattamento premiale per le aziende in regola

Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Politica Economica", 29 aprile 2025

9

In aumento gli infortuni mortali sul lavoro

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Politica Economica", 29 aprile 2025

11

Lavoro: Coldiretti, investire in sicurezza è una priorità assoluta

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor", 28 aprile 2025

12

Sicurezza sul lavoro: Federacma, in agricoltura 120 morti bianche l'anno

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor", 28 aprile 2025

14

Sicurezza sul lavoro, gap di ispettori: mancano tra i 3.600 e i 5.900 tecnici

Vincenzo Nucci,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sanità24", 28 aprile 2025

16

Formazione per i datori su salute e sicurezza

Luigi Caiazza, Roberto Caiazza,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 22 aprile 2025

18

Studi professionali, la check list della sicurezza sul lavoro

Barbara Garbelli,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Guida al Lavoro", 8 aprile 2025, n. 14

20

Costruzioni: Ance, qualificazione imprese presupposto per sicurezza

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor", 8 aprile 2025

30

SENTENZE

I costi di sicurezza da interferenza e la loro indicazione nel PEF

Nuria Federica Nicolò,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 9 aprile 2025

31

Sicurezza nei luoghi di lavoro: obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio degli indumenti da lavoro*a cura della Redazione Diritto,**Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 8 aprile 2025*

36

Indumenti di lavoro e rimborso delle spese di pulizia sostenute dal lavoratore*Rita Rossi,**Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 7 aprile 2025*

38

RASSEGNA NORMATIVA

40

ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

WEBINAR 4/06/2025 ore 11.00/13.00 – Il nuovo Accordo Stato Regioni*Aperte le iscrizioni per partecipare*

43

21 maggio 2025 Conferenza stampa*Presentazione del programma della IV ed. del Festival Internazionale SSL e della seconda edizione del Safety Love*

44

Il programma e le iscrizioni del Festival Internazionale SSL 2025

48

II Edizione del Safety Love*I primi artisti del cast*

49

La Carta di Urbino per il benessere della persona che lavora

50

Chiusa in redazione il 6 maggio 2025

news e approfondimenti

Sicurezza, per i datori una formazione modulare

Luigi Caiazza, Roberto Caiazza

Il Sole 24 Ore, Estratto da Norme & Tributi", 6 maggio 2025

Per adempire al nuovo obbligo di formazione previsto per i datori di lavoro, può non essere sufficiente il corso "base" di 16 ore.

Secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 7, del Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro) ora disciplinato dall'accordo Stato-Regioni del 17 aprile scorso (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 aprile), devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, in relazione ai propri compiti, di cui al Testo unico, anche al fine di acquisire la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

La formazione minima avrà una durata di 16 ore, finalizzata all'acquisizione di una sempre attuale visione sostanziale, più che formale, della prevenzione e della protezione dei lavoratori, ponendo bene in evidenza gli obblighi e le responsabilità penali, civili e amministrative, previste dal quadro normativo, il sistema istituzionale e il ruolo degli organi di vigilanza, contenute nel modulo giuridico, nonché l'acquisizione delle necessarie competenze per l'organizzazione e la gestione della prevenzione e protezione in azienda, contenute nel modulo organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

È previsto, altresì un modulo aggiuntivo al primo, della durata di ulteriori sei ore, per lo svolgimento dei compiti specifici del datore di lavoro dell'impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili individuati dall'articolo 97 del Testo unico.

L'accordo aggiorna anche la durata e i contenuti del corso per datori di lavoro, che in base all'articolo 34, comma 1, del Tu, svolga direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione (salvo nei casi in cui le lavorazioni possano essere esposte a pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, individuati dal Dlgs 334/1999, confluito con modificazioni nel Dlgs 105/2015). Esso si articola su un modulo comune della durata di 8 ore e un modulo aggiuntivo "cantieri" della durata minima di 6 ore. Il corso è finalizzato alla conoscenza dei principali criteri e metodologie per la valutazione dei rischi e all'acquisizione della capacità per redigere il documento di valutazione dei rischi e le competenze relative alla individuazione dei fattori di rischio. L'obiettivo del modulo "cantieri" è finalizzato, tra l'altro,

all'organizzazione del cantiere e ai contenuti del piano di sicurezza e coordinamento (Psc) e al piano operativo di sicurezza (Pos).

Un ulteriore intervento dell'accordo riguarda la nuova formulazione dei corsi obbligatori per i datori di lavoro che operino in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (articolo 2 del Dpr 177/2011), per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. Il corso, della durata minima di 12 ore, ha l'obiettivo di illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione in tali ambienti, nonché le misure di prevenzione degli infortuni, di far acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature e delle strumentazioni per affrontare i rischi e delle procedure di gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso, allorché si operi in uno spazio confinato.

I nuovi programmi formativi, riferiti ai datori di lavoro, introdotti dall'accordo, costituiscono «elemento indispensabile per l'individuazione del nuovo obbligo a carico del datore di lavoro» (circolare 1/2022 dell'Ispettorato nazionale del lavoro), in violazione dei quali il datore può incorrere nell'arresto da due a quattro mesi o nell'ammenda da 1.708,61 a 7.403,66 euro in caso di mancata formazione "generale" o nell'arresto da tre a sei mesi o nell'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro, se manca la formazione specifica per il servizio di prevenzione e protezione e quella riferita agli ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

news e approfondimenti

Sicurezza, decreto 1° maggio con dote fino a 1 miliardo

Giorgio Pogliotti, Marco Rogari

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Primo Piano", 29 aprile 2025

Un decreto 1° maggio con una dote fino a 1 miliardo di euro, tutto in funzione della sicurezza sul lavoro. È, a meno di sorprese dell'ultim'ora, il piatto forte del consiglio dei ministri oggi in calendario. Ieri i tecnici del ministero dell'Economia e del Lavoro, insieme a quelli di Palazzo Chigi si sono dedicati alla messa a punto di un testo che poggerebbe su tre pilastri, a cominciare dalla proroga della copertura della tutela Inail per 1 milione di studenti e docenti contro gli infortuni nella scuola (attività di alternanza scuola-lavoro incluse). Sul tavolo anche un miglioramento ed un rafforzamento del meccanismo "bonus malus" sui premi versati dalle imprese all'Inail. L'obiettivo del governo è quello di premiare le aziende più virtuose. Il terzo pilastro è costituito da nuove misure riguardanti la formazione certificata sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel provvedimento potrebbero poi confluire anche una parte delle misure da tempo allo studio del ministero della Giustizia. Se pare tramontata l'ipotesi di collocare nel testo nuovi reati per rafforzare il presidio penale a tutela della sicurezza del lavoro, diversamente da quanto di recente fatto su un altro fronte con l'introduzione del femminicidio, resta possibile la messa in campo di un pacchetto di misure premiali a favore delle imprese.

Architrave ne sarebbe un intervento sul decreto 231 del 2001 che ha istituito la responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche per reati commessi dai dipendenti. Un catalogo, quello dei delitti, che si è andato via via arricchendo, comprendendo da tempo anche quelli colposi in violazione delle norme di protezione dei lavoratori (da qui processi anche purtroppo clamorosi come quello su ThyssenKrupp per la morte a Torino di sette operai nel 2007). Agendo sui modelli organizzativi che già oggi le aziende devono adottare anche in funzione di prevenzione di contestazioni penali si punterebbe a circoscrivere l'area delle sanzioni alle imprese ai casi di dolo e colpa grave.

Per le imprese con le carte in regola, rispettose delle norme di tutela, dei migliori protocolli, in grado di aggiornare e rafforzare via via i modelli organizzativi ci sarebbe quindi un elemento di convenienza. Il punto di forza resterebbe quindi sempre quello di un innalzamento dei livelli di attenzione interni in funzione preventiva, evitando di andare a inasprire sanzioni penali oggi considerate comunque adeguate.

Il testo dovrebbe essere varato oggi, anche se non si esclude che venga solo annunciato, magari per avviare prima il confronto con le parti sociali. La dote fino a 1 miliardo, che potrebbe essere spalmata su più anni, verrebbe garantita dal consistente avanzo di bilancio dell'Inail, e questo consentirebbe di ridurre al minimo l'impatto sul deficit. Dunque, anche quest'anno, come nel precedente biennio, il premier Giorgia Meloni annuncia un pacchetto di misure dedicate al mondo produttivo in occasione del 1° maggio, la festa dei lavoratori. Il presidente del Consiglio, che ha avuto contatti ieri con il ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha assicurato che coinvolgerà sindacati e imprese per avviare un confronto sull'attuazione delle misure a favore della sicurezza sul lavoro.

Dalle ipotesi circolate ieri, tra i modelli di riferimento tecnicamente si guarda a quello denominato OT23, uno strumento dell'Inail che consente alle aziende di chiedere una riduzione del premio assicurativo per la prevenzione dei rischi sul lavoro. Questa riduzione è concessa alle imprese che attuano interventi di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. A spingere il premier ad intervenire sul tema sono i dati sugli incidenti e sui morti sul lavoro, oggetto ieri anche dell'intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (si veda l'altro articolo a pagina 10). Del resto, lunedì scorso, in occasione della giornata mondiale sulla salute e sicurezza sul lavoro, il Cnel ha rilanciato il XXVI Rapporto sul mercato del lavoro, secondo cui i casi mortali di infortunio denunciati all'Inail del 2024 sono aumentati del 4,7% rispetto all'anno precedente, da 1.029 a 1077. A crescere maggiormente sono quelli in itinere - da 239 a 280 - mentre quelli in occasione di lavoro aumentano di 7 casi, da 790 a 797. Sono aumentate le denunce per malattia professionale: +15.745, pari al 21,60%. La crescita del 2024, peraltro, segue quella del 2023. Gli infortuni nel corso del 2024 sono invece risultati in diminuzione (-3.453, pari allo 0,7%): in calo le denunce di infortuni avvenuti in occasione di lavoro (-19%, 8mila in valore assoluto), mentre risultano in aumento (+5%, 4,5mila) quelle relative a infortuni in itinere, avvenuti nel tragitto tra casa e posto di lavoro.

L'iniziativa del governo in arrivo è accolta con freddezza dai sindacati. «Non siamo stati convocati da nessuno - ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini-. Abbiamo presentato da almeno un anno e mezzo una piattaforma unitaria sulla salute e sicurezza che non è stata oggetto di nessun confronto». Critico anche il numero uno della Uil, Pierpaolo Bombardieri: «siamo abituati che il 30 aprile è il giorno in cui il Governo si ricorda del lavoro, forse perché c'è il 1° maggio, vedremo, non siamo stati né informati né convocati. Sicuramente il confronto con le parti sociali non è la forza di questo governo». Peraltro, sempre secondo la Uil «solo lo 0,4% delle risorse delle aziende

sanitarie locali, pari a 399 milioni di euro l'anno, è destinato ai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro».

news e approfondimenti

Sicurezza sul lavoro, trattamento premiale per le aziende in regola

Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Politica Economica", 29 aprile 2025

Si stringono i tempi per arrivare a una proposta di riforma penale delle misure a tutela della sicurezza del lavoro. In campo da un anno c'è un gruppo di lavoro istituito al ministero della Giustizia e coordinato dal viceministro Francesco Paolo Sisto (Forza Italia). Ieri Sisto ha annunciato che il testo è ormai in dirittura di arrivo. Quanto ai contenuti il provvedimento punta a un cambiamento di paradigma. «Vogliamo propendere, dopo una serie di utili audizioni – evidenzia Sisto –, verso un modello più orientato a parametri di prevenzione che incaponito sulla sanzione: quest'ultima arriva sempre troppo tardi, quando ormai il fatto è accaduto, il pregiudizio si è verificato. E spesso, purtroppo, irrimediabilmente».

Intenzioni che dovrebbero trovare una concretezza maggiore nella definizione di proposta per una nuova fattispecie di reato di «omicidio sul lavoro» che conterrà specifiche aggravanti per chi non adempie ai fondamentali obblighi di prevenzione.

Ma novità significative potrebbero riguardare non solo le persone fisiche ma anche le imprese. Dove la chiave di volta che sorreggerebbe l'intervento è nella rivisitazione del decreto 231 che da tempo attribuisce alle imprese la responsabilità per i reati anche solo colposi commessi in violazione delle norme a tutela del lavoro.

In particolare, a venire rafforzata, ma è un obiettivo che riguarda anche l'intervento di riforma dell'intero decreto 231 sul quale pure è al lavoro una commissione ministeriale guidata dal magistrato Giorgio Fidelbo, sarebbe l'efficacia dei modelli, la loro forza esimente. Per cui, di fronte a un'impresa che ha adottato i modelli organizzativi più avanzati in materia di prevenzione, li ha poi adottati e attuato una puntuale attività di verifica e aggiornamento degli stessi (magari aderendo alle linee guida elaborate in sede nazionale dalle associazioni di categoria) potrebbe scattare un trattamento premiale, circoscrivendo la responsabilità al dolo e alla colpa grave.

Resterebbe invece saldo l'obbligo di risarcimento del danno, ma l'impresa con le carte in regola potrebbe non essere più assoggettata a quel reticolo sanzionatorio che, anche in fase interdittiva, oggi colpisce le aziende non solo con misure assai rilevanti sul piano economico ma anche con interventi che

possono condurre alle soglie della chiusura.

Un'elaborazione giuridica ormai matura che comunque non potrà dimenticare che, come sottolineato dal decreto istitutivo del gruppo di lavoro del ministero, a contribuire alla sicurezza sul lavoro concorre una pluralità di fattori non solo di diritto penale, tra i quali «l'aggiornamento continuo, la formazione di una coscienza diffusa di responsabilità, l'accurata vigilanza e sorveglianza sui posti di lavoro, precise regole di comportamento e una stretta collaborazione tra lavoro e ricerca».

news e approfondimenti

In aumento gli infortuni mortali sul lavoro

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Politica Economica", 29 aprile 2025

I casi mortali di infortunio denunciati all'Inail sono aumentati del 4,7% tra il 2023 e il 2024, da 1.029 a 1.077. A crescere maggiormente sono quelli in itinere (da 239 a 280) mentre quelli in occasione di lavoro aumentano di 7 casi (da 790 a 797).

Il dato emerge dal XXVI Rapporto Cnel sul mercato del lavoro rilanciato ieri, in occasione della giornata mondiale sulla salute e sicurezza sul lavoro. Gli infortuni nel corso del 2024 sono invece in calo (-3.453, pari a -0,7%).

In particolare, le 8mila denunce di infortuni avvenuti in occasione di lavoro sono in calo del 19%, mentre crescono del 5% quelle relative a infortuni in itinere, avvenuti nel tragitto tra casa e posto di lavoro (+5%).

Un calo del 2% degli infortuni in occasione di lavoro ha interessato l'Industria e servizi (dove si concentrano il 90% degli infortuni) e l'Agricoltura (-1,8%), mentre per i dipendenti del Conto Stato restano a livello del 2023 (+0,1%).

Aumentano le denunce per malattia professionale (+15.745), pari al 21,60%, dopo che già nel 2023 erano state +12mila (quasi il 20%).

news e approfondimenti

Lavoro: Coldiretti, investire in sicurezza è una priorità assoluta

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor", 28 aprile 2025

La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta, soprattutto in settori come l'agricoltura dove i fattori di rischio sono elevati. Coldiretti lancia l'allarme nella Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. "Quando si parla di questo tema - spiega il responsabile lavoro di Coldiretti, Romano Magrini - non basta evocare nuove tecnologie, intelligenza artificiale o dispositivi avanzati. La sicurezza è prima di tutto una questione culturale. Non potrà mai esserci prevenzione reale se prima non si sviluppa, in ogni lavoratore e cittadino, una piena consapevolezza del rischio. Serve una cultura della sicurezza che parta dalla scuola, attraversi i luoghi di lavoro e coinvolga l'intera società".

In agricoltura, spiega Coldiretti, queste criticità emergono con ancora maggiore evidenza vista l'età avanzata degli operatori, la vetustà dei macchinari, la conformazione difficile dei terreni e l'autonomia gestionale degli imprenditori agricoli, che contribuiscono a innalzare il rischio di infortuni, a partire da quelli mortali.

"La cronaca - prosegue Magrini - racconta episodi che parlano da soli: ribaltamenti su pendii, guasti meccanici, cadute da scale instabili, incidenti durante operazioni svolte in solitudine. In queste condizioni, la tecnologia può aiutare, ma non sostituire la preparazione, la formazione e l'attenzione quotidiana. Negli ultimi anni si è lavorato tanto in tema di formazione riuscendo ad abbassare il numero degli infortuni".

Se si considerano gli ultimi trent'anni - proseguono alla Coldiretti - le denunce di casi sono passate da oltre 123mila del 1995 ai 24mila dello scorso anno, quasi centomila in meno. L'incidenza resta particolarmente alta tra i lavoratori autonomi (2,68% contro l'1,24% dei dipendenti), soprattutto tra i titolari over 60 alla guida di macchinari obsoleti e spesso soli sul posto di lavoro.

"Anche i lavoratori dipendenti - in particolare quelli a tempo determinato e stranieri - sono esposti a maggiori rischi - dice ancora Magrini - perché difficilmente riescono ad accedere a una formazione efficace nei brevi periodi di assunzione".

Per questo è indispensabile investire su informazione e formazione, vere leve di un cambiamento sistemico. Non si tratta solo di adempiere a un obbligo

normativo, ma di costruire una cultura condivisa del valore della vita e della tutela della salute.

Coldiretti è da tempo in prima linea con piani formativi per RSPP, corsi aziendali sull'uso sicuro dei macchinari agricoli, consulenze per la valutazione dei rischi e campagne di informazione capillare. Ma, come sottolinea Magrini, serve uno sforzo collettivo.

“Il sistema deve fare un salto di qualità - ha concluso -. È necessario rafforzare la collaborazione tra enti pubblici, associazioni datoriali, sindacati ed enti bilaterali. I bandi Inail per il rinnovo dei macchinari sono importanti, ma vanno resi più accessibili. L'Eban stanZIA fondi significativi per la formazione e molte Ebat forniscono Dpi e sostengono gli Rlst, ma tutto questo ancora non basta”.

news e approfondimenti

Sicurezza sul lavoro: Federacma, in agricoltura 120 morti bianche l'anno

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor", 28 aprile 2025

In occasione della Giornata Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, promossa dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), Federacma, la Federazione Confcommercio delle associazioni nazionali dei servizi e commercio macchine agricole, operatrici e da giardinaggio, torna a lanciare un grido d'allarme: ogni anno oltre 120 lavoratori agricoli muoiono a bordo di trattori privi di cinture o sistemi di protezione contro il ribaltamento, strumenti semplici ma vitali per prevenire tragedie.

"Ogni anno l'Italia è costretta a contare morti che si potrebbero evitare – sottolinea il presidente di Federacma, Andrea Borio –. È inaccettabile che, nonostante le tecnologie disponibili, circolino ancora mezzi agricoli privi di cinture di sicurezza e sistemi di protezione. L'obbligo di adeguamento è una scelta di civiltà che non può più essere rinviata. In agricoltura, poi, – aggiunge – il dramma è doppio: la morte di un lavoratore significa spesso anche la fine dell'azienda, con conseguenze devastanti per intere famiglie e comunità".

Secondo le stime, nel nostro Paese circolano circa 1,2 milioni di trattori privi di cintura di sicurezza e oltre 670mila senza rollbar. Nonostante l'approvazione nel 2015 di un decreto interministeriale, previsto sin dal Nuovo Codice della Strada del 1992, la revisione obbligatoria dei mezzi agricoli non è ancora operativa. Una situazione che, oltre a mettere a rischio la vita dei lavoratori, ci espone anche a una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, visti i continui rinvii inseriti ogni anno nel DI Milleproroghe.

"I numeri sono drammatici – prosegue Borio – Negli ultimi otto anni abbiamo contato oltre mille morti e più di 4mila invalidità permanenti, senza contare i costi sociali enormi che queste tragedie comportano, tra interventi sanitari, protesi, pensioni di invalidità e reversibilità. In altri Paesi europei, come l'Austria, l'introduzione della revisione ha portato a una drastica riduzione delle vittime, passando da 100 morti l'anno ad appena 7".

Federacma rivolge, dunque, un appello urgente al ministero dei Trasporti affinché si proceda senza ulteriori rinvii all'emanazione del decreto attuativo necessario per avviare la revisione dei mezzi agricoli. Un appello esteso al ministero dell'Agricoltura che ha già dimostrato con il ministro Francesco Lollobrigida una grande attenzione a queste tematiche.

“I nostri associati sono pronti da tempo – conclude il presidente di Federacma –. Grazie alla collaborazione con Inail, abbiamo già formato centinaia di operatori. Ma senza il decreto attuativo non possiamo partire. E considerati i tempi tecnici, serviranno almeno due anni per costruire un sistema di revisione realmente funzionante. Non possiamo più attendere: dietro ogni proroga ci sono vite spezzate che potevano essere salvate”.

news e approfondimenti

Sicurezza sul lavoro, gap di ispettori: mancano tra i 3.600 e i 5.900 tecnici

*Vincenzo Nucci **

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Sanità24", 28 aprile 2025

A fronte dei 97 decessi e delle 15mila nuove denunce di malattia professionale conteggiati dall'ultimo bollettino Inail in Italia ci sono ancora oggi poco più di duemila addetti alla prevenzione

La Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro ci ricorda che in Italia, di lavoro si continua ancora a morire. Li chiamiamo infortuni sul lavoro e malattie professionali e si manifestano nei cantieri, negli impianti, nei laboratori, negli allevamenti e nei capannoni di logistica, ma che anno dopo anno fanno più vittime delle calamità naturali.

L'Inail ci dice, che solo nei primi due mesi di quest'anno, sono 97 le persone che hanno perso la vita sul lavoro. A questi, vanno conteggiati i morti degli incidenti in itinere, i casi di invalidità permanente, e le 15 mila nuove denunce per malattie professionali.

Ispettori col contagocce

In tutta Italia ci sono poco più di duemila Tecnici della prevenzione (Tpoll) che si occupano della funzione ispettiva. Per la precisione, sono circa 2.108. Il che significa che ce n'è solo uno ogni 28mila persone. Se invece guardiamo alle imprese, parliamo di un tecnico ogni 1.500 aziende. E in termini di lavoratori, uno solo per quasi 11.800mila.

Si stima che per completare una sola visita a tutte le imprese, in alcune regioni di Italia, potrebbero servire oltre quindici anni. Cifre che evidenziano il divario anche rispetto agli standard europei, che prevedono almeno un tecnico ogni 10 mila abitanti. Mancano cioè circa 3.600 professionisti, ma secondo le nostre stime, ne servirebbero almeno 5.900.

Investire sul personale è la chiave

Se non si comincia a investire, in modo stabile, sul personale, la sicurezza sul lavoro rischia di restare una bella promessa, ma solo sulla carta. Eppure, i numeri parlano chiaro: secondo l'Associazione internazionale di sicurezza sociale, ogni euro speso in prevenzione ne fa risparmiare almeno tre in costi sanitari e sociali. È da qui che bisogna ripartire. Per provare a fermare le morti e gli incidenti sul lavoro serve un cambio di passo serio, concreto. E questo può

avvenire solo puntando su tre direttrici: i professionisti, l'organizzazione e i mezzi.

I tecnici della prevenzione possiedono una formazione universitaria solida sul tema della sicurezza sul lavoro: una laurea con oltre 4.500 ore tra didattica e 1.500 ore di tirocinio sul campo. È ovvio, per operare in questo settore occorrono competenze certificate, pertanto, riteniamo che l'attività ispettiva sia affidata in primis a loro.

Standard scientifici nelle imprese

Sul versante imprese, invece, proponiamo che la qualità della formazione dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e dei formatori sia verificata e riconducibile a standard scientifici; vale lo stesso per i percorsi formativi e l'aggiornamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLs), che dovrebbe avvenire solo presso strutture pubbliche.

Oggi in Italia ci sono quasi una ventina di enti che si occupano di ispezioni nel lavoro. Spesso con competenze che si sovrappongono. La nostra proposta: serve una regia unica. Un coordinamento nazionale che metta attorno allo stesso tavolo tutti questi enti, per condividere dati, agende ispettive, strategie.

La necessità di risorse certe e continuative

È necessario, infine, investire risorse certe e continuative per la piena attuazione dei piani di prevenzione regionali e nazionali e per la realizzazione di programmi di audit partecipati e di responsabilità sociale, coinvolgendo i Tpal e gli stessi datori di lavoro. Insomma, non basta la sola vigilanza, è necessario un cambio culturale.

La prevenzione, quella vera, non si improvvisa e non si impone: si costruisce con competenze scientifiche, la presenza sul territorio e con le relazioni umane. È a tutti gli effetti un'attività sanitaria, e come tale va riconosciuta. Se vogliamo davvero cambiare rotta, serve un piano concreto per valorizzare e potenziare la nostra professione.

*** *Presidente della Commissione di Albo nazionale dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro della Fno Tsrp e Pstrp***

news e approfondimenti

Formazione per i datori su salute e sicurezza

Luigi Caiazza, Roberto Caiazza,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme & Tributi", 22 aprile 2025

Per i datori di lavoro arriva l'obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza per una durata di almeno 16 ore. Lo prevede l'accordo sottoscritto il 17 aprile dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che ha recepito le importanti modifiche all'articolo 37 del Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, previste dal decreto-legge 146/2021.

Secondo quanto stabilito dal decreto, la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome avrebbe dovuto adottare l'accordo entro il 30 giugno 2022, per provvedere, tra l'altro, all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del Dlgs 81/2008 in materia di formazione, in modo da garantire l'individuazione della durata, dei contenuti minimi della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, nonché l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento dei discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza e relative verifiche.

L'obbligo di formazione per il datore di lavoro è stato differito fino al momento in cui si fosse provveduto alla «individuazione della durata, dei contenuti minimi delle modalità della formazione», cosa che è avvenuta con l'accordo sottoscritto il 17 aprile.

A questo riguardo il punto 3, della parte II (corsi di formazione), dell'allegato A, stabilisce che i datori di lavoro attraverso la frequenza del corso, la cui durata minima è prevista in 16 ore, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dall'articolo 18 del Testo unico, acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

Con un modulo aggiuntivo viene estesa la validità del corso anche agli obblighi per il «possesso di adeguata formazione» prevista dall'articolo 97 del Testo unico, da parte del datore di lavoro dell'impresa affidataria, con specifico riferimento anche all'impresa affidataria dei cantieri temporanei e mobili nonché alla redazione dei piani di sicurezza, nei confronti della quale è previsto un modulo aggiuntivo "cantieri" per la durata minima di 6 ore.

Nel punto 2.2, della parte II dell'allegato trovano inoltre applicazione le novità formative nei confronti del preposto, a seguito dei nuovi obblighi e poteri

introdotti sempre dal decreto legge 146/2021 e contenuti nell'articolo 19, comma 1, lettera a) e f-bis) del Testo unico: in caso di non conforme comportamento da parte dei lavoratori ai fini della sicurezza, i preposti possono giungere a disporre, previa tempestiva segnalazione al datore, l'interruzione dell'attività del lavoratore o anche l'interruzione temporanea dell'attività, in caso accertata deficienza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro. Il corso specifico per i preposti avrà una durata minima di 12 ore, sviluppato su 3 moduli ed è subordinato all'avvenuta frequenza del corso della formazione generale e specifica per i lavoratori, regolamentata nel punto 2.1.

L'accordo entrerà in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e da quella data i datori di lavoro avranno 24 mesi di tempo per concludere il corso di formazione.

Saranno ritenuti validi gli eventuali corsi già erogati, i cui contenuti sono in linea con quanto previsto dal nuovo accordo.

news e approfondimenti

Studi professionali, la check list della sicurezza sul lavoro

Barbara Garbelli,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Guida al Lavoro", 8 aprile 2025, n. 14

La regolarità in materia di salute e sicurezza è un requisito fondamentale per garantire ai lavoratori condizioni di lavoro eque e sostenibili, nel rispetto delle previsioni dell'art. 2087, c.c., che ritrae il datore di lavoro come un soggetto debitore di sicurezza nei confronti dei lavoratori occupati e secondo cui "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Essere in regola con gli adempimenti in materia di salute e sicurezza presuppone tre passaggi obbligatori, che accomunano tutte le realtà, indipendentemente dalla classe di rischio di appartenenza (rischio basso, medio, alto).

Nello specifico, un primo passaggio consiste nella valutazione ed organizzazione delle attività, delle misure di prevenzione e protezione e dei ruoli per la sicurezza (identificando un obbligo di natura valutativa e organizzativa), mentre un secondo passaggio riguarda le attività di formazione e addestramento degli addetti (identificando un obbligo di natura formativa) ed un terzo - ed ultimo - passaggio è relativo agli adempimenti documentali (identificando un obbligo, per l'appunto, di natura documentale).

Anche l'attività dello studio professionale, seppur riconosciuta come attività a basso rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, deve ripercorrere una check list di adempimenti, che affronta ogni singolo passaggio dei tre step sopra identificati, analizzando la necessità o meno di intervento da parte del datore di lavoro.

A tal proposito, giova ricordare che gli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 identificano come lavoratore chiunque presti attività lavorativa all'interno di un'organizzazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalla presenza (o meno) di una retribuzione o di un compenso.

Sono, quindi, assimilabili ai lavoratori dello studio professionale i tirocinanti, i praticanti ed anche i lavoratori occupati con prestazione occasionale (Prest.O).

In questo schema analizziamo insieme i passaggi principali per garantire il rispetto delle previsioni normative:

TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	QUANDO E COME	FREQUENZA AGGIORNAMENTO	PECULIARITA' DELLO STUDIO PROFESSIONALE
<i>VISITA MEDICA AI LAVORATORI PER DEFINIRNE L'IDONEITÀ ALLA MANSIONE</i>	Preventivamente l'inizio dell'attività lavorativa, qualora la mansione svolta comporti un rischio per la salute (così come stabilito nel piano di sorveglianza sanitaria). Per i soggetti minori la visita medica è sempre obbligatoria, anche se la mansione non comporta rischi per la salute.	Stabilita nel piano di sorveglianza sanitaria. Inoltre, obbligatoria in caso di cambio mansione (se la mansione prevede un rischio per la salute), in caso di assenze superiori a 60gg ed in alcuni casi alla cessazione del rapporto di lavoro.	Addetti ai videoterminali per almeno 20 ore settimanali – aggiornamento ogni 5 anni oppure ogni 2 se il lavoratore ha oltre i 50 anni di età Addetti alle pulizie – aggiornamento biennale
<i>VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO</i>	Preventivamente l'inizio dell'attività con lavoratori (per lavoratore si intendono anche i soci che prestano attività, art. 2, D.Lgs. 81/2008), mediante dichiarazione di conformità. La pratica si completa mediante registrazione sul portale CIVA Inail.	Il D.P.R. 462/2001 prevede che siano fatte visite ispettive ogni 2 o 5 anni per gli ambienti rispettivamente a rischio incendio alto o ordinario.	La verifica deve essere preventiva, la certificazione deve essere depositata online sul portale Inail, sezione CIVA, e l'aggiornamento ha carattere quinquennale.
<i>VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO</i>	Preventivamente l'inizio dell'attività con lavoratori (per lavoratore si intendono anche i soci che prestano attività, art. 2, D.Lgs. 81/2008). Si perfeziona mediante la redazione di una relazione in forma semplice.	Unica, salvo variazioni (tipologia attività, organizzazione, soggetti coinvolti).	La valutazione è obbligatoria per ogni studio professionale che occupa almeno un lavoratore, compresi: Tirocinanti Praticanti La valutazione deve riguardare le attività svolte, con attenzione al microclima, al rischio elettrico e allo stress lavoro correlato. Nel caso in cui le pulizie siano svolte da personale interno, deve essere valutato anche il

			rischio chimico.
<i>VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SALUTE DEI LAVORATORI</i>	Preventivamente l'inizio dell'attività con lavoratori, a fronte di confronto con un medico del lavoro, per verificare se esiste un rischio -anche solo potenziale- per la salute dei lavoratori.	Unica, salvo variazioni (tipologia attività, organizzazione, soggetti coinvolti).	Devono essere valutate tutte le attività svolte, con riguardo all'utilizzo dei videoterminali, di utilizzo autovettura e delle attività di pulizia.
<i>VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO</i>	Preventivamente l'inizio dell'attività con lavoratori (per lavoratore si intendono anche i soci che prestano attività, art. 2, D.Lgs. 81/2008). Se l'attività risulta a rischio medio o alto, è necessario procedere con la richiesta di certificato prevenzione incendi presso i Vigili del Fuoco.	Unica, salvo variazioni (tipologia attività, organizzazione, soggetti coinvolti). Se l'attività è soggetta a CPI, aggiornamento ogni 5/10 anni, in base all'attività.	La valutazione nello Studio professionale prevede un rischio basso, tranne nel caso in cui nei locali possano accedere oltre 100 persone contemporaneamente. La valutazione viene svolta in maniera semplificata attraverso il MINICODICE, ex D.M. 2 settembre 2021.
<i>ULTERIORI VALUTAZIONI DI RISCHIO SPECIFICO</i>	Entro 90 giorni l'inizio dell'attività con lavoratori (per lavoratore si intendono anche i soci che prestano attività, art. 2, D.Lgs. 81/2008); in base ai rischi specifici dell'attività.	A cadenza periodica, a seconda del rischio (3/4 anni o in base a cambiamenti significativi).	Microclima, postura e chimico. Non è necessaria la valutazione specifica a parte, ma approfondita nel documento generale.
<i>RIUNIONE PERIODICA SALUTE E SICUREZZA</i>	Obbligatoria per le imprese che occupano più di 15 lavoratori; ha lo scopo di monitorare le misure di prevenzione e protezione. Coinvolge datore di lavoro, medico competente, RSPP, RLS.	Annuale.	Obbligatoria per gli Studi professionali che occupano almeno 15 lavoratori, al di là della classe di rischio.
<i>REGISTRO</i>	Contestualmente	Unica, salvo	Sempre obbligatoria e

<p><i>MANUTENZIONI EX DM 1/9/21</i></p>	<p>l'inizio dell'attività con lavoratori (per lavoratore si intendono anche i soci che prestano attività, art. 2, D.Lgs. 81/2008). Contiene l'elenco dei presidi antincendio/emergenza presenti sul luogo di lavoro (estintori, luci emergenza ecc.).</p>	<p>variazioni (tipologia attività, organizzazione, soggetti coinvolti). Compilazione costante, in base alla periodicità stabilita per i singoli presidi.</p>	<p>ulteriore rispetto a quella operata dai tecnici esterni. Riguarda la verifica di estintori, luci di emergenza e uscite di sicurezza.</p>
<p><i>PREDISPOSIZIONE PIANO EMERGENZA EVACUAZIONE (PEE)</i></p>	<p>Definisce le procedure per la gestione delle emergenze ed è obbligatorio nei locali: dove si occupano almeno 10 lavoratori aperti al pubblico dalla presenza contemporanea di +50 persone attività previste da Allegato I D.P.R. 151/2011, soggette a controllo Vigili del Fuoco.</p>	<p>Unica, salvo variazioni (tipologia attività, organizzazione, soggetti coinvolti). Obbligatoria prova di evacuazione annuale.</p>	<p>Obbligatorio per gli studi che occupano almeno 10 lavoratori, unitamente alla prova di evacuazione. Per realtà di dimensioni inferiori, si suggerisce di introdurre comunque una procedura semplificata di gestione delle emergenze.</p>
<p><i>PREDISPOSIZIONE CASSETTA PRIMO SOCCORSO</i></p>	<p>Preventivamente l'inizio dell'attività con lavoratori, mediante l'installazione di cassetta (o kit di medicazione per le imprese che occupano fino a 3 lavoratori e in fascia C) e relativo cartello.</p>	<p>La cassetta ed i relativi contenuti devono essere sempre disponibili. L'aggiornamento dei contenuti deve essere costante e periodico per garantirne l'utilizzo.</p>	<p>Negli studi che occupano fino a 3 lavoratori kit di medicazione. Negli studi con personale superiore a 3 lavoratori, cassetta di primo soccorso.</p>
<p><i>NOMINA DELL'ASPP</i></p>	<p>A seconda delle esigenze e della struttura aziendale, ne possono essere nominati dal Datore di Lavoro uno o più, in supporto all'RSPP. La nomina si perfeziona con la firma</p>	<p>Unica, salvo variazioni o in funzione delle clausole definite nella lettera di incarico.</p>	<p>Nello Studio professionale non si rende necessario, tranne in caso di presenza di diverse sedi territoriali ed un numero di lavoratori occupato superiore a 50 lavoratori.</p>

	dell'incarico e, in caso di DLSP, con la frequenza dei corsi di formazione.		
NOMINA DEL RSPP O ASSUNZIONE INCARICO DLSP (RSPP DATORE DI LAVORO)	Preventivamente l'inizio dell'attività con lavoratori (per lavoratore si intendono anche i soci che prestano attività, art. 2, D.Lgs. 81/2008). L'RSPP può coincidere con il datore di lavoro in aziende artigiane, agricole e zootecniche, industriali (escluse le attività di cui all'art.1 del D.Lgs. 334/1999 - Normativa SEVESO) fino a 30 addetti; della pesca fino a 20 addetti; altre aziende fino a 200 addetti. La nomina si perfeziona con la firma dell'incarico e, in caso di DLSP, con la frequenza dei corsi di formazione.	Se RSPP esterno, in funzione delle clausole contrattuali definite nella lettera di incarico. Se DLSP, variazione solo in caso di cambio datore di lavoro o di nuova assegnazione esterna dell'incarico.	Nello Studio professionale l'RSPP può: Coincidere con il datore di lavoro, previa formazione di 16 ore Coincidere con un lavoratore, previa formazione abilitante Il dipendente che intende svolgere il ruolo di RSPP nell'azienda dovrà seguire i corsi di formazione previsti dal Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/08 (si fa riferimento alle novità dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016): Modulo A di base di 28 ore Modulo B comune di 48 ore Modulo C per RSPP di 24 ore
NOMINA DEL DIRIGENTE PER LA SICUREZZA	A seconda delle esigenze e della struttura aziendale, può essere nominato dal Datore di Lavoro, in suo supporto. La nomina si perfeziona con la firma dell'incarico (delega di funzioni) e con la frequenza dei corsi di formazione.	Unica, salvo variazioni o in funzione delle clausole definite nella lettera di incarico.	Nello Studio professionale non si rende necessario, tranne nel caso in cui l'organizzazione abbia carattere complesso.
NOMINA DEGLI ADDETTI ALLE EMERGENZE (ANTINCENDIO E	Preventivamente l'inizio dell'attività con lavoratori (per lavoratore si intendono	Unica, salvo variazioni o in funzione delle clausole definite	L'incarico può essere assunto dal titolare dello Studio, a patto che sia sempre

<i>PRIMO SOCCORSO)</i>	anche i soci che prestano attività, art.2, D.Lgs. 81/2008). Possono essere lavoratori, oppure coincidere con il datore di lavoro (in caso di aziende artigiane, agricole e zootecniche, industriali (escluse le attività di cui all'art. 1. D.Lgs. 334/1999 – Normativa SEVESO) fino a 30 addetti, della pesca fino a 20 addetti e altre aziende fino a 200 addetti). I lavoratori designati non possono rifiutare l'incarico salvo comprovate ragioni. La nomina si perfeziona con la firma dell'incarico e con la frequenza dei corsi di formazione.	nella lettera di incarico.	presente in Studio.
<i>INSTALLAZIONE ESTINTORI E ALTRI PRESIDI ANTINCENDIO</i>	Preventivamente l'inizio dell'attività con lavoratori (per lavoratore si intendono anche i soci che prestano attività, art. 2, D.Lgs.81/2008), in numero e tipologia derivanti dalla valutazione rischio incendio.	Revisione e collaudo periodici a seconda della tipologia di presidio antincendio, stabiliti nel registro delle manutenzioni esterne rilasciato dal tecnico installatore.	In ogni studio professionale deve essere presente l'impianto di estintori, in numero rapportato alle dimensioni dello Studio. Gli estintori, in base al rischio incendio dello Studio, possono essere a CO2 o a polvere.
<i>INFORMATIVA AI LAVORATORI</i>	Contestualmente l'occupazione del lavoratore, contenente indicazioni aziendali su rischi specifici, soggetti della sicurezza, procedure e gestione delle emergenze.	Unica, salvo variazioni. Si consiglia il ripasso annuale dei contenuti.	Deve essere consegnata una informativa a tutti i lavoratori, compresi tirocinanti e praticanti, in relazione alle modalità organizzative dell'attività di Studio.

			A latere, deve sempre essere consegnata anche informativa per le lavoratrici, in relazione al rischio gestanti.
<i>INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO ED EVENTUALE NOMINA</i>	Contestualmente l'inizio dell'attività lavorativa, per verificare se nell'organigramma è presente un soggetto che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Se presente, si deve procedere con la nomina, che si perfeziona con la firma dell'incarico e con la frequenza dei corsi di formazione. Nelle aziende che occupano un solo lavoratore, o con organizzazione semplice, il compito può essere assolto dal datore di lavoro (che NON viene nominato preposto).	Unica, salvo variazioni (tipologia attività, organizzazione, soggetti coinvolti).	Si identifica con il capo ufficio e deve essere identificato nel caso in cui l'attività assuma carattere complesso. In alternativa, il datore di lavoro assumerà in capo a sé i compiti del preposto, senza tuttavia assumere nomina formale.
<i>FORMAZIONE OBBLIGATORIA SOGGETTI DELLA SICUREZZA</i>	Contestualmente l'assegnazione dell'incarico e la firma della nomina. La durata varia a seconda del ruolo svolto e, in alcuni casi, alla classe di rischio a cui appartiene l'impresa.	5 anni per dirigente, ASPP, DLSP, preposto, addetto antincendio; 3 anni per addetto primo soccorso; 1 anno per RLS (solo se l'azienda occupa più di 15 lavoratori,	Si applicano le regole generali.

		altrimenti aggiornamento non obbligatorio.	
<i>FORMAZIONE OBBLIGATORIA E ADDESTRAMENTO LAVORATORI</i>	La formazione deve essere contestuale l'occupazione del lavoratore; viene concesso il completamento del corso di formazione entro i successivi 60 giorni; la durata del corso varia a seconda del rischio collegato alla mansione svolta dal lavoratore (8/12/16 ore in base al rischio basso/medio/alto, di cui le prime 4 ore sono di formazione generale). L'addestramento deve essere preventivo lo svolgimento della mansione o l'utilizzo del DPI che lo richiede.	Formazione: scadenza ogni 5 anni; la formazione per l'aggiornamento è di 6 ore per tutti i lavoratori. Addestramento: unica salvo variazioni; si consiglia il ripasso periodico.	Formazione: 8 ore iniziali, 4 se è già presente attestato di formazione generale 6 ore ogni 5 anni. Non è previsto addestramento.
<i>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO</i>	Entro 90 giorni l'inizio dell'attività con lavoratori (per lavoratore si intendono anche i soci che prestano attività, art. 2, D.Lgs. 81/2008); preliminare ed approfondita.	Biennale, in base alle linee guida Inail.	La valutazione è sempre necessaria in maniera specifica, con documento a parte rispetto alla valutazione del rischio generale.
<i>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO EX DM 3/9/21</i>	Contestuale alla valutazione del rischio, mediante i criteri del D.M. 3 settembre 2021 (minicodice) per le attività a rischio basso, oppure mediante i criteri del DM 3/8/15 (codice prevenzione	Unica, salvo variazioni (tipologia attività, organizzazione, soggetti coinvolti). Se l'attività è soggetta a CPI, aggiornamento ogni 5/10 anni, in base	Sempre obbligatoria ed operata mediante MINICODICE.

	incendi) per tutte le altre attività.	all'attività.	
<i>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)</i>	Entro 90 giorni l'inizio dell'attività con lavoratori (per lavoratore si intendono anche i soci che prestano attività, art. 2, D.Lgs. 81/2008). Contiene le valutazioni operate in fase di inizio attività.	Unica, salvo variazioni (tipologia attività, organizzazione, soggetti coinvolti).	Riprende la valutazione iniziale e, nel documento generale (eventualmente standardizzato) dovranno essere valutate le fasi di lavoro, con attenzione a Attività al videoterminale Rischio posturale Microclima Rischio utilizzo autovettura Stress lavoro correlato Rischio chimico per l'attività di pulizia.
<i>DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) O INDIVIDUAZIONE DEL RLS TERRITORIALE</i>	Contestualmente l'inizio dell'attività con lavoratori, che hanno il diritto/dovere di designarlo mediante votazione. La nomina si perfeziona con la firma dell'incarico e con la frequenza dei corsi di formazione. Qualora i lavoratori non procedano alla designazione, o nessun lavoratore sia disponibile, il datore di lavoro individua un RLS territoriale (mediante gli organismi paritetici territoriali).	Triennale, con contestuale comunicazione del nominativo ad INAIL.	Lo Studio che occupa almeno un lavoratore dipendente dovrà procedere con l'attivazione della procedura di votazione e nomina. In assenza, l'OPT metterà a disposizione il nominativo. Ad oggi l'OPT di EBIPRO non ha attivato il servizio di RLS territoriale.
<i>CONSEGNA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)</i>	Preventivamente l'inizio dell'attività che prevede l'obbligo di utilizzo del DPI.	Unica, salvo variazioni (tipologia attività, organizzazione, soggetti coinvolti). Cambio DPI in base	Questo passaggio si rende necessario solo nel caso in cui vengano svolte le pulizie da personale interno, con consegna

		alla loro obsolescenza.	di guanti, mascherina e scarpe antinfortunistiche S1.
<i>ATTIVAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE</i>	Preventivamente l'inizio dell'attività con lavoratori, qualora la valutazione del rischio per la salute dei lavoratori abbia dato esito positivo. L'attività prevede l'obbligo di sopralluogo nei locali di lavoro da parte del medico.	Annuale. La frequenza della periodicità può essere modificata dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.	Attivazione in presenza di addetti al videoterminale (per almeno 20 ore settimanali) e addetti alle pulizie.

news e approfondimenti

Costruzioni: Ance, qualificazione imprese presupposto per sicurezza

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Radiocor", 8 aprile 2025

«La prevenzione degli infortuni sul lavoro non può basarsi solo su sanzioni, ma richiede strategie efficaci». Lo ha detto la presidente dell'Associazione nazionale costruttori (Ance), Federica Brancaccio, nel corso di un'audizione in Senato di fronte alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e la sicurezza. Brancaccio ha sottolineato che «l'Ance ha sempre considerato la qualificazione delle imprese un presupposto imprescindibile per garantire la sicurezza nei cantieri e per promuovere un mercato basato su qualità e professionalità» e «ha accolto con favore la Legge n. 21/2025, che introduce la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'educazione civica, un passo decisivo per diffondere una cultura della sicurezza fin dalla scuola. La sicurezza deve essere vista come un investimento e non come un costo». Rispetto all'introduzione della patente a crediti nei cantieri, Brancaccio non ha nascosto l'iniziale scetticismo, ma ha riconosciuto che «la nuova disciplina ha segnato un primo passo avanti nella qualificazione delle imprese, con l'esclusione delle aziende con attestazione Soa di III classifica, riconosciute per la loro solida organizzazione». «Il decreto attuativo n. 132/2024 - ha spiegato la presidente Ance - ha trasformato la patente a crediti in un sistema con un approccio anche premiale. Si attende ora il portale dell'Ispettorato del Lavoro e il riconoscimento dei crediti aggiuntivi per le imprese che investono in sicurezza».

sentenze

I costi di sicurezza da interferenza e la loro indicazione nel PEF

Nuria Federica Nicolò,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 9 aprile 2025

Nota a TAR Toscana, Sez. III, Sentenza 18 marzo 2025, n. 494

In una procedura di gara pubblica, la mancata indicazione dei costi di sicurezza da interferenza nell'offerta economica dell'aggiudicatario non costituisce causa di esclusione, in quanto tali costi sono integralmente predeterminati dall'amministrazione aggiudicatrice in maniera fissa e imm modificabile.

Essi non rientrano tra gli oneri economici soggetti a ribasso, bensì sono oggetto di un procedimento progressivo di formazione e vengono determinati nella loro misura effettiva solo successivamente alla stipula del contratto, con integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Di conseguenza, non può derivarne alcuna incidenza negativa sulla sostenibilità economico-finanziaria del Piano Economico Finanziario dell'operatore aggiudicatario.

Fatti di causa

Una stazione appaltante indiceva una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio bar all'interno delle strutture di un'Azienda Ospedaliera.

La lex specialis di gara imponeva ai concorrenti di indicare nell'offerta economica esclusivamente i costi aziendali interni per la sicurezza, senza includere quelli da interferenza.

La società seconda graduata impugnava l'aggiudicazione davanti al TAR Toscana, contestando in particolare la mancata esclusione della prima classificata per non aver considerato i costi di sicurezza da interferenza nel proprio Piano Economico Finanziario (PEF) e, di conseguenza, l'insostenibilità economico-finanziaria dello stesso per l'omessa inclusione di tali costi e, da ultimo, un deficit istruttorio nella valutazione della Commissione giudicatrice, che avrebbe erroneamente ritenuto sostenibile il PEF nonostante l'omissione dei costi di sicurezza.

I costi aziendali per la sicurezza e i costi di sicurezza da interferenza

Il TAR, nel decidere la controversia, ha fatto leva sulla rilevante distinzione tra costi aziendali per la sicurezza (c.d. interni) e costi di sicurezza da interferenza

(c.d. esterni). Difatti, il Collegio afferma che costituisce ius receptum in giurisprudenza "il riconoscimento di una differenza "ontologica" tra questi due costi.

La distinzione tra oneri della sicurezza esterni e interni è tracciata dal D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro).

I costi da interferenze sono contemplati dagli artt. 26, commi 3, 3-ter e 5, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, mentre quelli interni o aziendali dall'art. 26, comma 3, quinto periodo, D.Lgs. n. 81 del 2008.

I primi sono quantificati a monte dalla stazione appaltante, nel D.U.V.R.I (documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, art. 26, D.Lgs. n. 81 del 2008) e, per gli appalti di lavori, nel PSC (piano di sicurezza e coordinamento, art. 100, D.Lgs. n. 81 del 2008); i secondi sono quelli propri di ciascuna impresa, connessi alla realizzazione dello specifico appalto, sostanzialmente contemplati dal DVR, documento di valutazione dei rischi.

In relazione a questi ultimi:

a) vi è l'obbligo per le imprese che partecipano alle gare di indicarli specificamente, dato che trattasi di valutazioni soggettive rimesse alla loro esclusiva sfera valutativa;

b) la valutazione che si impone all'amministrazione non è la relativa predeterminazione rigida, ma il dovere di stimarne l'incidenza, secondo criteri di ragionevolezza e di attendibilità generale, nella determinazione di quantità e valori su cui calcolare l'importo complessivo dell'appalto.

La giurisprudenza amministrativa è unanime nel ritenere che "l'individuazione delle misure da adottare per eliminare ovvero ridurre al minimo i rischi da interferenze" - i.e. gli oneri esterni - compete alla stazione appaltante, restando invece esclusi i "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici".

Alla luce di quanto sopra, dunque, si può correttamente affermare che i costi della sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono (come già lo erano, per giurisprudenza pacifica, sotto la vigenza del precedente codice) integralmente predeterminati dall'amministrazione aggiudicatrice in maniera fissa e immutabile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1677; Tar Lazio, Roma, I Sezione, sentenza del 6 agosto 2024, n. 15720).

Diversamente, i costi aziendali c.d. interni sono determinati dall'operatore economico, costituiscono un importo soggetto a ribasso, id est fanno parte

dell'offerta economica ("a pena di esclusione": art. 108, comma 9, D.lgs. n. 36/2023), e devono essere indicati separatamente al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica di congruità (art. 110, commi 1 e 5, lett. c).

Per completezza, giova richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza che si è formata sul codice previgente, secondo cui tale tipologia di oneri costituisce un elemento essenziale che, a fronte della chiarezza della documentazione di gara, non è suscettibile di soccorso istruttorio (CGUE, IX, 2 maggio 2019, C-309/18; Cons. Stato, Ad. Plen., n. 7/2020, n. 8/2020; sez. V, n. 8735/2022; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 2298/2024; n. 1227/2021) e che varia da un'impresa ad un'altra, essendo influenzata dalla singola organizzazione produttiva e dal tipo di offerta formulata (Cons. Stato, sez. V, n. 177/2018; n. 4365/2022; n. 6306/2020).

Si tratta quindi di una valutazione che l'operatore economico deve effettuare preventivamente e in funzione della presentazione della specifica offerta economica, essendo costi che variano in ragione delle caratteristiche dell'appalto.

Le novità del D.lgs. 36/2023 e l'impatto sui costi della sicurezza

Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, introduce rilevanti modifiche in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento ai criteri di aggiudicazione e alla disciplina dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali, regolati dall'art. 108. Il comma 9 di tale disposizione stabilisce che l'operatore economico deve indicare, a pena di esclusione, tali costi, salvo nei casi di forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Una delle innovazioni più significative è l'impiego della terminologia "oneri aziendali per la sicurezza" al posto di "costi della sicurezza", in linea con l'orientamento consolidato dell'ANAC. Questa distinzione non è meramente formale, ma riflette un approccio sostanziale che delimita in modo chiaro i costi destinati all'attuazione delle misure previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) da quelli legati alla gestione dei rischi specifici del singolo appaltatore. La previsione normativa risponde a problematiche giurisprudenziali insorte sotto la vigenza del D.lgs. n. 50/2016, in particolare riguardo alle difficoltà interpretative dell'art. 95, comma 10. L'intervento del legislatore, dunque, mira a garantire maggiore certezza e trasparenza nelle procedure di gara, riducendo il contenzioso e armonizzando il quadro normativo con i principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza C-309/18 del 2 maggio 2019.

Dal punto di vista operativo, l'obbligo di indicare esplicitamente tali costi

nell'offerta economica ha conseguenze rilevanti per gli operatori economici, imponendo una maggiore attenzione nella predisposizione delle offerte e una più rigorosa analisi dei costi sostenuti. Il mancato rispetto di tale prescrizione comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara, senza possibilità di sanatoria attraverso il soccorso istruttorio. Questa rigidità normativa risponde all'esigenza di evitare offerte anormalmente basse che potrebbero compromettere la corretta esecuzione dell'appalto e la sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, tale previsione impone anche un onere aggiuntivo in termini di compliance per gli operatori economici, che devono dimostrare una puntuale quantificazione di tali costi, evitando il rischio di contenziosi derivanti da una loro errata o omessa indicazione.

La decisione del TAR e l'analisi giuridica della questione

Il TAR ha stabilito che la *lex specialis* della gara imponeva ai concorrenti di indicare nell'offerta economica esclusivamente i costi aziendali interni per la sicurezza, in conformità alla disciplina normativa e giurisprudenziale in materia. La ricorrente stessa ha rispettato tale impostazione, includendo solo tali costi, circostanza che rende infondata la censura sulla mancata esclusione dell'aggiudicataria.

Riguardo alla sostenibilità economico-finanziaria del contratto di concessione, il TAR ha chiarito che la mancata indicazione dei costi della sicurezza interferenziale nel Piano Economico-Finanziario (PEF) non determina alcuna irregolarità. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), predisposto dalla Stazione Appaltante, ha stimato tali costi, specificando che essi sarebbero stati integrati successivamente all'aggiudicazione e prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, in conformità all'art. 26, comma 3-ter, del D.lgs. n. 81/2008. Tale norma stabilisce che i costi interferenziali sono oggetto di un procedimento progressivo di formazione e vengono determinati in via definitiva solo dopo la stipula del contratto, mediante un atto unilaterale del soggetto committente che integra il DUVRI. Ne deriva che l'amministrazione appaltante non era tenuta a richiedere l'inserimento di tali costi nel PEF, essendo evidente che un importo non ancora quantificabile non poteva incidere sulla sostenibilità dell'offerta. Anche le ulteriori censure della ricorrente, relative a presunte violazioni dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023 e alla contraddittorietà della *lex specialis*, sono state ritenute infondate.

Il Collegio ha, quindi, confermato la legittimità dell'operato dell'amministrazione, ribadendo la distinzione tra costi aziendali interni e costi interferenziali e sancendo che questi ultimi, per loro natura, sono determinabili solo in una fase successiva alla stipula contrattuale.

La decisione ha sottolineato la correttezza della procedura seguita dalla Stazione Appaltante che ha operato nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e tutela della sicurezza nei contratti pubblici.

sentenze

Sicurezza nei luoghi di lavoro: obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio degli indumenti da lavoro

a cura della Redazione Diritto,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 8 aprile 2025

(...)

Lavoro (rapporto di) - Indumenti da lavoro - Dispositivo di protezione individuale - Obbligo datoriale di lavaggio e manutenzione - Inadempimento - Risarcimento del danno - Fattispecie.

La mancata osservanza dell'obbligo datoriale di lavaggio e manutenzione degli indumenti da lavoro, costituenti dispositivo di protezione individuale, configura inadempimento suscettibile di risarcimento. Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10128

Dispositivi di protezione individuale - Nozione - Attrezzature, complementi e accessori di protezione da rischi per salute e sicurezza - Tute con barre catarifrangenti - Qualificazione come DPI - Necessità - Obbligo di fornitura e lavaggio - Sussistenza.

Ciò che vale a differenziare i DPI rispetto agli ordinari indumenti di lavoro è l'astratta idoneità dei primi a preservare la salute del lavoratore rispetto ai rischi connessi all'espletamento della prestazione lavorativa, avuto riguardo al contenuto della prestazione stessa e alle modalità di tempo e di luogo in cui viene effettuata, assumendo le elencazioni contenute nei testi normativi portata meramente esemplificativa. La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale non si riduce alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 cod. civ. come nel caso delle tute con barre catarifrangenti. Ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di fornitura e di mantenimento in stato di efficienza di tali indumenti di lavoro.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 11 marzo 2022, n. 8042

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - In genere - Pulizia degli indumenti di protezione, forniti dal datore di lavoro - Diritto al rimborso delle spese sostenute dai lavoratori - Sussistenza - Clausola

contrattuale collettiva di segno contrario - Nullità - Fondamento.

I lavoratori hanno diritto alla retribuzione dell'attività lavorativa prestata ed al rimborso delle spese sostenute, per la pulizia degli indumenti di protezione, forniti dal datore di lavoro, risultando affetta da nullità parziale, per contrasto con norme imperative (artt. 377 e 379 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, a sua volta abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) la clausola, in senso contrario, del contratto collettivo che, sostituita di diritto dalle stesse norme inderogabili, concorre a conformare i contratti individuali di lavoro, sui quali si fondano i diritti alla retribuzione ed al rimborso spese dei lavoratori. *Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 luglio 2014, n. 16495*

sentenze

Indumenti di lavoro e rimborso delle spese di pulizia sostenute dal lavoratore

Rita Rossi,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Lavoro", 7 aprile 2025

Il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la pulizia degli indumenti di lavoro, correttamente quantificate in un'ora di lavoro straordinario a settimana. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con l'ordinanza 8152 del 27 marzo 2025.

Alcuni dipendenti a tempo indeterminato di un'azienda municipalizzata, con mansioni di addetti al servizio di nettezza urbana, avevano chiesto la condanna della società al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, in quanto questa non aveva provveduto alla pulizia delle divise che erano tenute a indossare. I ricorrenti avevano dovuto occuparsi personalmente della pulizia, sostenendo a proprie spese i costi per la tintoria. Il danno era stato quantificato dai lavoratori in misura pari a un'ora di retribuzione settimanale per lavoro straordinario. A seguito del rigetto della domanda da parte della Corte d'Appello, i lavoratori hanno proposto ricorso in Cassazione.

La Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui, in materia di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) "non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione da specifici rischi per la salute, in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa concretamente costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c."

Ne consegue che il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire e mantenere in stato di efficienza gli indumenti di lavoro qualificabili come D.P.I.; essendo il lavaggio indispensabile per garantirne l'efficienza, il relativo onere grava sul datore di lavoro, quale soggetto obbligato. Nel caso di specie, è incontestato che il datore di lavoro non abbia adempiuto all'obbligo di manutenzione degli indumenti di protezione, costringendo i lavoratori a provvedere autonomamente.

Quanto al risarcimento richiesto dai lavoratori, la Cassazione ha ritenuto che la presunta inadeguatezza del criterio di quantificazione del danno (basato su un'ora di lavoro straordinario a settimana) non giustificasse il rigetto della

prova orale offerta dai lavoratori sulle spese sostenute. La decisione di negare tale prova si è fondata su un giudizio arbitrario e prematuro in merito alla sua credibilità ed esigibilità.

Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori e cassato la sentenza della Corte d'Appello.

*rassegna normativa***G.U. 1° aprile 2025, n. 76 - G.U. 5 maggio 2025, n. 102****PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 24 marzo 2025**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 all'8 settembre 2024 nel territorio del Comune di Albenga, in Provincia di Savona, e nei giorni 16, 17, 26 e 27 ottobre 2024 nel territorio della Città' metropolitana di Genova e della Provincia di Savona. (Ordinanza n. 1134). (25A02005) Pag. 39
(G.U. 3 aprile 2025 n. 78)

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 27 marzo 2025**

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 17 al 19 settembre 2024 e dal 17 al 20 ottobre 2024. (25A02022) Pag. 19
(G.U. 7 aprile 2025 n. 81)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2025

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Città' metropolitana di Reggio Calabria, della Provincia di Crotona e dei Comuni di Calopezzati, di Caloveto, di Cariati, di Corigliano-Rossano, di Cropalati, di Crosia, di Longobucco, di Mandatoriccio, di Paludi, di Pietrapaola, di Scala Coeli, di Aciri, di Bisignano, di Luzzi, di Rose, di San Cosmo Albanese, di San Demetrio Corone, di San Giorgio Albanese, di Santa Sofia d'Epiro, di Vaccarizzo Albanese, di Bocchigliero, di Campana e di Terravecchia, in Provincia di Cosenza. (25A02154) Pag. 1
(G.U. 10 aprile 2025 n. 84)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2025

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della Città' metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia. (25A02155) Pag. 1
(G.U. 10 aprile 2025 n. 84)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2025

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024. (25A02156) Pag. 2
(G.U. 10 aprile 2025 n. 84)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 aprile 2025**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della grave condizione di criticità' relativa allo stato del sistema ospedaliero della Regione Calabria. (Ordinanza n. 1136). (25A02214) Pag. 25
(G.U. 10 aprile 2025 n. 84)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2025

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, nei giorni dal 19 al 20 ottobre 2024, nel territorio dell'isola di Stromboli del Comune di Lipari in Provincia di Messina. (25A02172) Pag. 19
(G.U. 11 aprile 2025 n. 85)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2025

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia. (25A02173) Pag. 19
(G.U. 11 aprile 2025 n. 85)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2025

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Basilicata servito dallo schema del Basento-Camastra relativamente ai Comuni di Potenza, di Acerno, di Albano di Lucania, di Anzi, di Avigliano, di Banzi, di Baragiano, di Brindisi Montagna, di Campomaggiore, di Cancellara, di Castelmazzano, di Forenza, di Genzano di Lucania, di Laurenzana, di Maschito, di Oppido Lucano, di Picerno, di Pietragalla, di Pietrapertosa, di Pignola, di Ruoti, di San Chirico Nuovo, di Satriano di Lucania, di Tito, di Tolve, di Trivigno e di Vaglio Basilicata, in Provincia di Potenza e ai Comuni di Irsina e di Tricarico, in provincia di Matera. (25A02174) Pag. 21
(G.U. 11 aprile 2025 n. 85)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI**ORDINANZA 7 ottobre 2024**

Prima organizzazione della Struttura del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei. (Ordinanza n. 1/2024). (25A02139) Pag. 15
(G.U. 12 aprile 2025 n. 86)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI**ORDINANZA 22 ottobre 2024**

Interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. (Ordinanza n. 2/2024). (25A02140) Pag. 22
(G.U. 12 aprile 2025 n. 86)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**DECRETO 19 febbraio 2025**

Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 - 31 ottobre 2024. (25A02212) Pag. 2
(G.U. 14 aprile 2025 n. 87)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 8 aprile 2025**

Proroga dei termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 dell'ordinanza 16 marzo 2024, regolante le procedure semplificate relative allo svolgimento dell'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante: «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei». (Ordinanza n. 1137). (25A02285) Pag. 24
(G.U. 14 aprile 2025 n. 87)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**DECRETO 11 marzo 2025**

Approvazione di un primo elenco di Valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole per l'anno 2025. (25A02229) Pag. 5
(G.U. 15 aprile 2025 n. 88)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 2 aprile 2025**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 1135). (25A02378) Pag. 72
(G.U. 19 aprile 2025 n. 92)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**DECRETO 22 novembre 2024**

Costituzione del Tavolo nazionale dei giovani sulle tematiche di protezione civile. (25A02381) Pag. 37
(G.U. 22 aprile 2025 n. 93)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**DECRETO 25 marzo 2025**

Proroga del termine di conclusione e di rendicontazione degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica. (25A02400) Pag. 2
(G.U. 23 aprile 2025 n. 94)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**DECRETO 9 aprile 2025**

Aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», di cui al decreto 6 novembre 2023. (25A02458) Pag. 83
(G.U. 26 aprile 2025 n. 96)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2025

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoir, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città

metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli. (25A02496) Pag. 49
(G.U. 29 aprile 2025 n. 98)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2025

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 ottobre al 10 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Brescia. (25A02497) Pag. 51
(G.U. 29 aprile 2025 n. 98)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 23 aprile 2025

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 20 ottobre 2024 nel territorio dell'isola di Stromboli del Comune di Lipari in Provincia di Messina. (Ordinanza n. 1138). (25A02554) Pag. 51
(G.U. 29 aprile 2025 n. 98)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2025

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia. (25A02499) Pag. 1
(G.U. 30 aprile 2025 n. 99)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2025

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 14 marzo 2025 nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato. (25A02500) Pag. 2
(G.U. 30 aprile 2025 n. 99)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2025

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 4 e 5 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Ala di Stura, di Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Cirie', di Coazze, di Cuorgne', di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della Provincia di Vercelli. (25A02501) Pag. 3
(G.U. 30 aprile 2025 n. 99)

LEGGE 15 aprile 2025, n. 63

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. (25G00069) Pag. 1
(G.U. 5 maggio 2025 n. 102)

attività della Fondazione



4 GIUGNO 2025



11.00 - 13.00

WEBINARVALIDO COME AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER
FORMATORI, DIRIGENTI, DATORI DI LAVORO, RSPP/ASPP, RLS, PREPOSTI

(AGGIORNAMENTO AREA NORMATIVA/GIURIDICA/ORGANIZZATIVA)

il nuovo
Accordo Stato Regioni
 17 aprile 2025

○ INTRODUCE E MODERA ○

MONICA BIGLIARDI

Coordinatrice dei progetti di direzione Fondazione Rubes Triva

○ INTERVENGONO ○

INQUADRAMENTO NORMATIVO**LUCIANO ANGELINI**

Ricercatore universitario Diritto del lavoro, Università degli studi di Urbino "Carlo Bo"

CONTENUTI ED ELEMENTI INNOVATIVI**DONATO LOMBARDI**

Coordinatore del sottogruppo "Formazione" del Coordinamento tecnico interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro PISLL

IL RUOLO DEI FONDI INTERPROFESSIONALI**STEFANIA TOMARO**

Direttore Fonservizi

○ CONCLUDE ○

GIUSEPPE MULAZZI

Direttore Fondazione Rubes Triva

ISCRIVITI E PARTECIPA **SAFETY
FIRST****Quali sono?
le novità?**

attività della Fondazione

21 maggio 2025 - Conferenza stampa

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA IV ED. DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE SSL E DELLA SECONDA EDIZIONE DEL SAFETY LOVE

Si è tenuta, presso la Sala Bianca del Comune di Gorizia, la conferenza stampa di presentazione della **Quarta Edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro e della Seconda Edizione di Safety Love**, promossi dalla **Fondazione Rubes Triva** nel contesto di **Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025**.

Alla presenza delle principali istituzioni locali e nazionali, sono stati annunciati i **primi grandi protagonisti di Safety Love** – il progetto che, con la produzione esecutiva di **iCompany**, unisce musica, cultura e sensibilizzazione sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. Sul palco si esibiranno **Ermal Meta, Joan Thiele, Mario Biondi, Piero Pelù, Serena Brancale e Settembre**.

Gli artisti si esibiranno il **23 giugno alle ore 21:00 nel Piazzale della Casa Rossa**, accompagnati **dall'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani diretta dal Maestro Marco Battigelli**, in uno spettacolo unico che unisce intrattenimento e impegno civile. Sarà una serata-evento pensata per promuovere la cultura della prevenzione e raccogliere adesioni alla Carta di Urbino, il decalogo del benessere della persona che lavora.

Main sponsor dell'iniziativa è **Gruppo Hera - AcegasApsAmga**, da sempre in prima linea nella promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro. **Il Presidente Roberto Gasparetto** ha dichiarato:

“Per AcegasApsAmga, sostenere questa iniziativa significa ribadire un principio che guida da sempre il nostro operato: la sicurezza sul lavoro non è un obbligo, ma un valore. Il tema scelto per l'edizione 2025 ci invita a riflettere su un presente in profonda trasformazione. Sappiamo quanto sia importante non solo adeguarsi al cambiamento, ma anticiparlo, adottando soluzioni che coniughino efficienza e sicurezza. Per questo siamo orgogliosi di sostenere un evento che si propone come punto di riferimento a livello europeo nella diffusione della cultura della sicurezza, in sinergia con istituzioni, enti e mondo del lavoro”.



[DISPONIBILE LA REGISTRAZIONE](#)



Il Festival, il cui tema centrale per l'edizione 2025 sarà **"Le nuove frontiere della sicurezza sul lavoro – Rischi e Opportunità"**, si propone come luogo di confronto e dibattito in ambito europeo per la diffusione della cultura della sicurezza e la promozione della salute nei luoghi di lavoro. **Dal 25 al 27 giugno**, presso la suggestiva cornice del **Castello di Spessa**, il programma proporrà un approccio multidisciplinare e innovativo, affrontando i temi più attuali legati alla trasformazione del mondo del lavoro, ai nuovi rischi emergenti e all'importanza della prevenzione.

Tra gli interventi istituzionali, hanno preso la parola:

- **Rodolfo Ziberna, Sindaco di Gorizia:** *"Il tema della sicurezza sul lavoro è di fondamentale importanza e riguarda ciascuno di noi. Qualunque rischio può colpire chiunque, per questo la prevenzione deve essere una priorità. È necessario accelerare i processi di formazione, in particolare per i giovani e per chi si affaccia ora al mondo del lavoro, affinché acquisiscano le competenze indispensabili per operare in sicurezza. La sicurezza sul lavoro comincia da noi, dalle nostre scelte quotidiane e dalla nostra consapevolezza. Un momento particolarmente significativo sarà rappresentato dall'incontro tra la Carta di Lorenzo e la Carta di Urbino, due documenti simbolo che, uniti, rafforzano l'impegno comune per la tutela della vita e del benessere di chi lavora".*
- **Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia:** *"Per chi si trova ad amministrare un territorio, la salute e la sicurezza sui posti di lavoro sono temi che devono avere sempre la massima attenzione. La Regione continua a operare infatti per mantenere alti i livelli di guardia e per garantire quelle condizioni necessarie per svolgere al meglio la propria attività lavorativa e professionale. Un impegno che ci ha portato, dopo la tragica scomparsa di Lorenzo Parelli, a scrivere la Carta di Lorenzo, un decalogo recepito anche a livello nazionale grazie al sostegno persino del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un documento che rappresenta una*

bandiera della cultura della sicurezza promossa con grande convinzione da Regione Friuli Venezia-Giulia. Siamo consapevoli, però, che un documento da solo non possa esaurire il nostro impegno in un ambito così rilevante da misurare il livello di civiltà di una comunità. Per questo la nostra Regione ha messo in campo un programma triennale fatto di investimenti, collaborazioni e iniziative legislative. Primo in Italia, per esempio, il Friuli Venezia-Giulia ha inserito la sicurezza sul lavoro all'interno della legge sull'istruzione. Le buone leggi, eventi internazionali come questo Festival e l'impegno di ciascuno di noi sono sicuramente importantissimi, ma è altrettanto decisivo che istituzioni, imprese, enti di formazione e famiglie facciano squadra per invertire la rotta. Sono certo che riusciremo a fare un definitivo salto di qualità quando nella quotidianità tutti avranno sempre presente che la sicurezza è fondamentale per qualsiasi nostra attività".

- **Angelo Curcio, Presidente della Fondazione Rubes Triva:** *"La digitalizzazione sta trasformando profondamente il mondo del lavoro, portando con sé nuove sfide in materia di salute e sicurezza. L'introduzione di sistemi basati sull'intelligenza artificiale e sulla robotica offre importanti opportunità, come la riduzione del carico fisico e mentale dei lavoratori. Tuttavia, questi strumenti possono anche generare nuovi rischi, soprattutto legati all'interazione tra l'essere umano e la tecnologia, che rischia di diventare eccessivamente pervasiva. In questo contesto, è fondamentale prestare attenzione ai rischi psicosociali, che possono derivare da un uso improprio o non consapevole delle nuove tecnologie. La formazione gioca un ruolo chiave: è solo attraverso un percorso educativo mirato che i lavoratori possono imparare a comprendere, gestire e utilizzare in modo sano ed equilibrato questi strumenti innovativi".*
- **Giuseppe Mulazzi, Direttore del Festival Internazionale SSL 2025:** *"Abbiamo voluto coniugare due eventi complementari: Safety Love, pensato per attirare l'attenzione del pubblico più giovane, che va protetto ma anche stimolato nella costruzione di una solida cultura del lavoro, fondata sull'equilibrio tra diritti e doveri e il Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, che quest'anno ospiterà il gemellaggio simbolico tra la Carta di Urbino e la Carta di Lorenzo. Il Festival rappresenta un'importante occasione di confronto, con la partecipazione di relatori di altissimo profilo, come Federico Faggin, per riflettere*

sull'impatto delle nuove tecnologie nei contesti lavorativi. Al di là dell'innovazione tecnologica, che è certamente legata alla conoscenza, non dobbiamo mai dimenticare il valore centrale della persona. L'elemento umano rimane il fulcro, il vero collante tra i due eventi: è attorno a esso che costruiamo un'idea di lavoro sana, sicura e consapevole".

- **Massimo Bonelli, CEO iCompany e Direttore Artistico di Safety Love:** *"Safety Love è un progetto giovane, ma con un'identità già chiara e potente. Un evento in cui musica e parole si mettono al servizio di un messaggio civile, urgente, profondo. In un tempo che ci spinge a correre, questo festival ci invita a fermarci e riflettere sull'importanza della Carta di Urbino e dei suoi dieci principi, che promuovono la sicurezza e il benessere di chi lavora: un diritto da tutelare, una cultura da far crescere. Portare la seconda edizione di Safety Love in scena a Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025, aggiunge forza, senso e responsabilità al suo racconto".*
- **Paolo Pascucci, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Festival:** *"Il Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro amplia i propri orizzonti. Quest'anno, a Gorizia, il focus sarà dedicato alle nuove frontiere della prevenzione, con particolare attenzione all'impatto dell'intelligenza artificiale sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Analizzeremo sia i nuovi rischi, in particolare quelli che possono influire sulla dimensione psicosociale del benessere dei lavoratori, sia le opportunità offerte dall'adozione di nuovi standard di tutela. L'obiettivo è quello di esplorare in profondità la doppia valenza dell'intelligenza artificiale nel contesto della prevenzione dei rischi professionali, adottando un approccio multidisciplinare e aperto alle trasformazioni dell'organizzazione del lavoro".*
- **Fabrizio D'Ascenzo, Presidente INAIL:** *"Rinnoviamo con convinzione la nostra collaborazione con la Fondazione Rubes Triva, un attore attivo e autorevole nel promuovere il tema della sicurezza sul lavoro. Nel tempo si è creata una sinergia solida e profonda con l'Inail, basata su valori condivisi e su un impegno concreto. Siamo orgogliosi di essere al loro fianco per contribuire, insieme, alla diffusione di una cultura della prevenzione sempre più consapevole e partecipata"*

attività della Fondazione

Il programma e le iscrizioni del Festival Internazionale SSL 2025

La partecipazione a tutti gli eventi del Festival è totalmente gratuita

**L'EVENTO SI TERRÀ A GORIZIA PRESSO IL CASTELLO DI SPESSA
ALL'INGRESSO SARÀ POSSIBILE RITIRARE IL BADGE CHE PERMETTERÀ L'ACCESSO AI VARI SEMINARI/EVENTI**

(CLICCA IL RIQUADRO SOTTOSTANTE PER SCARICARE IL PROGRAMMA)



Disponibile il programma della IV edizione del Festival

 **Leggi e scopri i relatori di questa edizione**

(CLICCA IL RIQUADRO SOTTOSTANTE PER ISCRIVERTI ALLE SESSIONI IN PRESENZA)

 **partecipa in presenza** 

Scuola Alta Formazione

"Alberto Andreatani"

saf

MERCOLEDÌ
25 GIUGNO
11.00-13.00

Le nuove frontiere della sicurezza sul lavoro

Oltre la tecnologia.

LE PERSONE

MERCOLEDÌ
25 GIUGNO
14.00-18.00

Sviluppo economico, nuove tecnologie e organizzazione del lavoro

ROBOTICA VS SCHIAVITÙ

GIOVEDÌ
26 GIUGNO
9.00-13.00

Consapevolezza dei rischi e delle responsabilità

CONOSCENZA COMPETENZA CONSAPEVOLEZZA

GIOVEDÌ
26 GIUGNO
14.00-18.00

La sfida dell'umanocentrismo

SCENARI FUTURI

GIOVEDÌ
27 GIUGNO
9.00-13.00

(CLICCA IL RIQUADRO SOTTOSTANTE PER ISCRIVERTI ALLE SESSIONI DA REMOTO)

 **partecipa da remoto** 

Clicca il Webinar di tua preferenza e iscriviti

Scuola Alta Formazione

"Alberto Andreatani"

saf

MERCOLEDÌ
25 GIUGNO
11.00-13.00

Le nuove frontiere della sicurezza sul lavoro

Oltre la tecnologia.

LE PERSONE

MERCOLEDÌ
25 GIUGNO
14.00-18.00

Sviluppo economico, nuove tecnologie e organizzazione del lavoro

ROBOTICA VS SCHIAVITÙ

GIOVEDÌ
26 GIUGNO
9.00-13.00

Consapevolezza dei rischi e delle responsabilità

CONOSCENZA COMPETENZA CONSAPEVOLEZZA

GIOVEDÌ
26 GIUGNO
14.00-18.00

La sfida dell'umanocentrismo

SCENARI FUTURI

VENERDÌ
27 GIUGNO
9.00-13.00

www.festivalsalutesicurezzaalavoro.it

attività della Fondazione

II edizione del Safety Love

La partecipazione all'evento è gratuita

**INGRESSO LIBERO FINO A CAPIENZA DELLA PIAZZA, STABILITA DA UN PIANO SICUREZZA
NON CI SARANNO A DISPOSIZIONE BIGLIETTI D'INGRESSO E NON SARÀ POSSIBILE PRENOTARE,
CONTRARIAMENTE PER I PORTATORI DI HANDICAP.**

GLI UNICI POSTI RISERVATI SARANNO QUELLI PER IL CERIMONIALE DEL COMUNE DI GORIZIA, REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA E FONDAZIONE RUBES TRIVA.



I PRIMI ARTISTI DEL CAST DELLA SECONDA EDIZIONE



<https://www.festivalsalutesicurezzaalavoro.it/safetylove/>


attività della Fondazione

La Carta di Urbino PER IL BENESSERE DELLA PERSONA CHE LAVORA



"La musica unisce tutti e la Carta di Urbino unisce tutti i lavoratori; per tale ragione abbiamo voluto, attraverso la serata del Safety Love, coniugare l'intrattenimento e i temi legati alla salute e sicurezza sul lavoro" Giuseppe Mulazzi (Direttore FRT).

<https://www.festivalsalutesicurezzaalavoro.it/sottoscrivi-carta-di-urbino/>



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2025 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

